

PROVINCIA DI IMPERIA



STATUTO

Delibera n. 54 del 31/7/2003.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Provincia

1. La Provincia di Imperia, Medaglia d'Oro al Valor Militare della Resistenza, è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalla carta europea delle autonomie, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Aderisce all'Associazione Nazionale Enti Pubblici decorati al Valor Militare.
3. Sostiene le iniziative in difesa della Costituzione Repubblicana e le attività scolastiche e culturali per l'educazione civica, l'adeguata conoscenza della storia patria e la tutela della democrazia delle istituzioni locali.
4. Assume iniziative educative in particolare verso le nuove generazioni a ricordo delle lotte e dei caduti per la Libertà, impegnandosi a conservare e a potenziare l'Istituto Storico della Resistenza e di Storia Contemporanea.

Art. 2 Stemma e Gonfalone

1. La provincia fa uso nelle cerimonie ufficiali del Gonfalone, concesso con D.P.R. 26.10.1955.
2. La Provincia ha un proprio stemma concesso con Regio Decreto del 13.2.1927, che è:

semitroncato, partito: al primo di rosso alle quattro torri di argento merlate alla guelfa 1-2-1 (Porto Maurizio); al secondo d'argento, all'albero d'ulivo, di verde (Oneglia); al terzo di rosso al leone coronato d'oro, rampante e poggiate sulla palma al naturale, piantata su terreno erboso (Sanremo). Ornamenti esteriori: di Provincia, ossia corona formata da un cerchio d'oro gemmato con le cordonature lisce di margini, racchiude due rami, uno di alloro ed uno di quercia, al naturale, uscenti dalla corona, decussati e ricadenti all'infuori.
3. Il motto della Provincia è:

"Clara lex ad maiora instituto civisque valet".
4. Partecipa con il Gonfalone decorato alle manifestazioni e alle iniziative che, richiamandosi alla lotta di Liberazione, concernono direttamente le stesse motivazioni della decorazione, nonché a tutte le altre individuate dalla Giunta Provinciale.

Art. 3

Territorio, Capoluogo, Sede

1. Il territorio della Provincia di Imperia corrisponde a quello dei Comuni secondo quanto stabilito dalla legge.
2. La Provincia ribadisce le sue affinità storiche, linguistiche, di cultura, di usi e di costume con le popolazioni ed i territori delle province di Cuneo, di Savona e con il Dipartimento delle Alpi Marittime e la regione francese della Provence Alpes Côte d'Azur (PACA).
3. Il Capoluogo di provincia è Imperia dove hanno sede gli Organi Istituzionali.
4. I confini del territorio provinciale possono essere mutati secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 4

Articolazioni del territorio in circoscrizioni di decentramento

1. La Provincia individua, nell'ambito del proprio territorio, i circondari al fine di organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini, in rapporto alle funzioni ad essa attribuite e sentiti i comuni interessati.
2. Il circondario comprende il territorio di più Comuni che per motivi storici o caratteristiche geografiche, o per fattori culturali, sociali o economici, sono individuabili come entità territoriale omogenea.

Art. 5

Finalità dell'azione provinciale

1. La Provincia favorisce il superamento degli ostacoli che impediscono il libero sviluppo della persona umana e la reale partecipazione dei cittadini alla vita economica, politica e amministrativa. In particolare promuove una politica volta a conseguire:
 - il diritto al lavoro, allo studio e la tutela della salute ed una equilibrata distribuzione del reddito;
 - lo sviluppo delle attività produttive nel rispetto delle esigenze di salvaguardia ambientale;
 - il superamento delle discriminazioni di sesso, di razza, cultura e religione.
2. La Provincia protegge e valorizza il proprio patrimonio ambientale.
3. La Provincia favorisce le attività sportive e del tempo libero, promuove lo sviluppo della cultura e dell'informazione e, in particolare, il recupero delle tradizioni locali. In attuazione di tali principi ed al fine di rafforzare i legami con i paesi dell'Unione Europea e con le province finitime di Savona, di Cuneo e il Dipartimento delle Alpi Marittime la Provincia assume concrete iniziative in tal senso.

Art. 6

Principi e metodi dell'azione provinciale

1. La Provincia opera per un equilibrato sviluppo economico e sociale, privilegiando la politica di piano da attuare in concorso con lo Stato, la Regione e gli Enti locali.
2. La Provincia favorisce nella sua attività la partecipazione delle comunità locali.

Art. 7 Funzioni della Provincia

1. La Provincia è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, delle funzioni proprie attribuite dalla vigente normativa e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e/o della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Tali funzioni possono essere esercitate utilizzando la sussidiarietà verticale (Unione Europea, Stato, Regione, Provincia e Comune) e quella orizzontale (Provincia, Associazioni, singoli cittadini).
2. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
 - a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
 - b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
 - c) valorizzazione dei beni culturali;
 - d) viabilità e trasporti;
 - e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
 - f) caccia e pesca nelle acque interne;
 - g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
 - h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
 - i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
 - l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
3. La Provincia, in collaborazione con i Comuni, con le Comunità Montane, altri Enti ed Aziende e sulle base di programmi, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. Svolge, altresì, un ruolo di prevenzione e di intervento in materia di protezione civile secondo quanto stabilito dalla legislazione di settore.
4. La Provincia collabora inoltre con i Comuni al fine di favorirne le attività di programmazione.

Art. 8 Compiti di programmazione

1. La Provincia:
 - a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, dalle Comunità Montane, Istituzioni, Enti, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale;
 - b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
 - c) formula ed adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento per le attività programmatiche dei Comuni.

2. La Provincia, inoltre, predisporre ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
 - a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
 - b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
 - c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
 - d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
3. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, la Provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
4. La Provincia esercita altresì tutti gli altri compiti di programmazione attribuiti dalla vigente normativa.

Art. 9 Pubblicità degli atti

1. La Provincia ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario provinciale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.
3. Chiunque ha diritto di prendere visione e conoscenza delle deliberazioni pubblicate nel loro testo integrale con le modalità di cui al Regolamento previsto dalla legge 7.8.1990, n. 241.
4. La Provincia, nei casi, modi e forme stabilite dal Regolamento, porta a conoscenza della popolazione la propria attività mediante la propria pubblicazione periodica ed altri mezzi informativi anche a tecnologia avanzata.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 10 Organi

Sono organi di governo della Provincia il Consiglio, la Giunta, il Presidente.

CAPO II

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 11

Elezioni, composizione e Presidenza

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. Il Consiglio provinciale è presieduto dal Presidente del Consiglio eletto dallo stesso tra i suoi componenti nella prima seduta del Consiglio. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Lo stesso assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio con le modalità previste dal relativo regolamento. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce a pieno titolo il Vice Presidente eletto dal Consiglio con le medesime modalità dell'elezione presidenziale.

Art. 12

Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 13

Consiglieri provinciali

1. I Consiglieri provinciali rappresentano l'intera Provincia senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione o sostituzione temporanea, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di legge e dichiarare l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. In caso di vacanza per qualsiasi causa del posto di Consigliere provinciale la relativa surroga o sostituzione temporanea dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data in cui si è verificato l'evento.
5. La sostituzione temporanea ha termine con la cessazione della sospensione o con la decadenza del Consigliere sostituito.
6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici provinciali, dalle aziende della Provincia, dagli Enti da essa dipendenti e dai gestori di servizi pubblici di cui fa parte,

tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

I Consiglieri hanno altresì diritto di accedere, ai sensi di legge, agli atti e alle informazioni relative agli enti e alle società cui la Provincia partecipa.

7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio provinciale e degli altri organi secondo le modalità previste dalla legge e dai Regolamenti. Hanno, in particolare, diritto di formulare interrogazioni e mozioni osservando le procedure stabilite dal Regolamento del Consiglio provinciale.
8. La Provincia garantisce ai Consiglieri, agli Assessori ed al Presidente la copertura assicurativa per infortunio, per invalidità o per morte, nell'esercizio delle funzioni per la responsabilità civile verso terzi, nonché per l'assistenza legale.
9. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio in caso di cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Presidente della Provincia.
10. Il consigliere che per giustificato motivo non può partecipare alla seduta, ne deve dare comunicazione scritta o orale al Presidente del Consiglio, che, in apertura di seduta, informa il Consiglio delle giustificazioni pervenute. I consiglieri provinciali che non intervengono alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Provinciale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate dal consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio, tenuto conto delle cause giustificative eventualmente presentate dal consigliere interessato, provvede a deliberare.
11. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai membri delle Commissioni Consiliari.
12. I consiglieri provinciali hanno diritto alle indennità, emolumenti, permessi, licenze e aspettative previste dalla legge. Il gettone di presenza per la partecipazione ai consigli e commissioni può, su richiesta dell'interessato, essere trasformato in indennità di funzione con le modalità ed i limiti previsti dalla legge.

Art. 14

Pubblicità delle spese elettorali

1. Le liste dei candidati al Consiglio provinciale e le candidature alla carica di Presidente della Provincia devono, all'atto del deposito, essere accompagnate da un bilancio preventivo di spesa da affiggersi all'Albo Pretorio della Provincia entro i dieci giorni successivi al deposito e dovrà rimanervi per mesi tre.
2. Entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla chiusura della campagna elettorale deve

essere presentato il rendiconto delle spese sostenute dai candidati e dalle liste. Tale rendiconto verrà affisso all'Albo Pretorio della Provincia entro i successivi dieci giorni e dovrà rimanervi per mesi uno.

3. Le spese che vanno inserite negli atti di cui ai commi precedenti sono quelle riferibili a ciascun candidato, ancorché sostenute pro quota dai partiti di appartenenza, ovvero da altri soggetti, e le loro tipologie sono quelle stabilite dalla legge.

Art. 15

Competenze del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Nella prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti.
3. Il Consiglio ha competenza nelle materie di cui al D.Lgs.18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Consiglio è altresì competente:
 - a) su tutti i programmi amministrativi finalizzati alla promozione, al coordinamento ed allo sviluppo delle politiche giovanili, ivi compresa la formazione professionale, alla creazione di rapporti di collaborazione interregionale e transfrontaliera, nonché su tutti i programmi intesi all'emancipazione della donna;
 - b) sulla promozione turistica della Provincia, individuando le potenzialità di carattere turistico che concorrono in misura preponderante allo sviluppo dell'immagine della provincia e di tutte quelle attività ed iniziative volte a risolvere i problemi dell'occupazione nel settore turistico, ad incentivare gli aspetti culturali intesi alla trasformazione dell'attività turistica in industria;
 - c)
ad accertare e dichiarare l'impedimento permanente del Presidente della Provincia.
5. Il Consiglio provinciale, sentiti gli indirizzi politici amministrativi ed esaminate le proposte formulate dai Dirigenti Responsabili dei Servizi, approva i programmi triennali dei lavori pubblici e, annualmente, l'elenco dei lavori pubblici, nonché i piani di settore intesi ad individuare gli investimenti e gli interventi da porre in essere nell'esercizio finanziario o in quelli successivi determinando le priorità degli interventi socio-economici diretti a favorire lo sviluppo dell'intero territorio provinciale, tenendo conto in particolar modo delle istanze e delle necessità della collettività amministrata in relazione alle risorse disponibili.

Art. 16

Esercizio della potestà regolamentare

1. Spetta al Consiglio Provinciale l'esercizio della potestà regolamentare, fatta eccezione per i regolamenti degli Uffici e dei Servizi.
2. I Regolamenti dopo la votazione sugli emendamenti, sono votati nel loro insieme.
3. Il regolamento relativo al Consiglio disciplina, nel rispetto dei principi dell'autonomia

funzionale e organizzativa dello stesso, le modalità attraverso le quali fornire a tale organo servizi, attrezzature e risorse finanziarie necessarie per il suo funzionamento.

Art. 17

Gruppi Consiliari e conferenza Capigruppo

1. I Consiglieri sono organizzati in gruppi cui sono assicurati i mezzi per lo svolgimento delle loro funzioni.
2. La composizione dei gruppi, le modalità e i mezzi per il loro funzionamento sono stabiliti dal Regolamento.
3. Ogni gruppo esprime un Capigruppo.
4. Le funzioni delle conferenze dei Capigruppo sono stabilite dal Regolamento.

Art. 18

Commissioni permanenti

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni consiliari costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Il Regolamento determina le categorie degli atti che devono essere necessariamente sottoposti al preventivo esame delle Commissioni, nonché le modalità di convocazione, di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle stesse.
3. I pareri delle Commissioni consiliari non sono vincolanti.
4. Il Presidente, gli Assessori e i Consiglieri, ove non siano già componenti, possono partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.
5. Le Commissioni consiliari, tramite il loro Presidente, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dal Presidente della Provincia, dalla Giunta provinciale, dagli Enti, Istituzioni o Aziende dipendenti o controllate, informazioni, atti, dati, documenti, audizione di persone. Alle richieste non può essere opposto il segreto di ufficio, secondo quanto stabilito nell'apposito Regolamento.
6. Le Commissioni si avvalgono della collaborazione degli uffici competenti e, ove lo ritengano opportuno, di esperti secondo la procedura prevista dal Regolamento.
7. Le Commissioni possono altresì fornire pareri alla Giunta, ove richiesti da quest'ultima.
8. Il parere della Commissione viene inserito succintamente nel dispositivo della deliberazione.

Art. 19 Pubblicità sedute Commissioni

Le riunioni delle Commissioni sono pubbliche fatti salvi i casi previsti dalla legge e dal Regolamento.

Art. 20 Commissioni speciali

1. Possono istituirsi Commissioni speciali per fini di indagine, di inchiesta o di studio. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di istituzione delle Commissioni speciali, la loro organizzazione, competenze, poteri e durata.
2. Un quinto dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art 21 Commissione di controllo o garanzia

1. Il Consiglio Provinciale, su proposta della Giunta Provinciale o di almeno 1/5 dei consiglieri provinciali assegnati può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una Commissione avente funzioni di controllo o di garanzia.
2. Il Consiglio Provinciale, nella deliberazione costitutiva, definisce il numero dei componenti, la loro rappresentanza e provvede alla nomina dei componenti della commissione stessa, che dura in carica fino alla scadenza del mandato.
3. I membri della Commissione di controllo o di garanzia eleggono nel proprio seno il Presidente della commissione, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 44 Tuel, la presidenza spetta all'opposizione.

Art. 22 Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in qualsiasi periodo dell'anno per determinazione del Presidente del Consiglio o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati alla Provincia o del Presidente della Provincia.
2. La riunione deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

Art. 23 Convocazione dei Consiglieri

1. Il Presidente del Consiglio convoca i Consiglieri con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.
2. La prima seduta è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Il Presidente della Provincia presiede la prima seduta sino all'elezione del

Art. 24

Validità delle sedute consiliari

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati alla Provincia e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza..
2. Trimestralmente all'Albo Pretorio della Provincia verranno pubblicate le presenze dei Consiglieri provinciali alle sedute del Consiglio.

Art. 25

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio provinciale sono pubbliche.
2. Sono segrete le sedute nelle quali si trattino argomenti o siano esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
3. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio provinciale e il Segretario della seduta vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 26

Deliberazione e votazione

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta validamente costituita e con la maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o il presente Statuto o il Regolamento del Consiglio prevedano una diversa maggioranza.
2. I Consiglieri astenuti volontariamente non si computano nel numero dei votanti, ma concorrono alla formazione del numero legale, purché presenti in aula.
3. Le votazioni sono normalmente effettuate in forma palese. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge e nei casi in cui il Consiglio Provinciale deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Nei casi di nomine riservate per legge alla minoranza sono proclamati eletti coloro che, designati dalla minoranza stessa, ottengono il maggior numero di voti.

Art. 27
Verbalizzazione

1. Il Segretario Generale della Provincia dirige e coordina i procedimenti di redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell'adunanza.
2. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
3. I processi verbali delle deliberazioni devono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Sono approvati all'adunanza successiva nelle forme previste dalla legge.

Art. 28
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio provinciale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge, almeno per estratto contenente le motivazioni del provvedimento e l'integrale parte dispositiva.
2. In caso d'urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge.

CAPO III

GIUNTA PROVINCIALE E PRESIDENTE

SEZIONE I

LA GIUNTA PROVINCIALE

Art. 29
Composizione della Giunta Provinciale

1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente che la presiede e da un massimo di otto Assessori nominati dallo stesso tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere provinciale.
2. Il Presidente nomina, scegliendolo tra gli assessori, un Vice Presidente che in caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci.

Art. 30
Competenza della Giunta

1. Spettano alla Giunta le seguenti competenze:
 - a) collaborare con il Presidente nell'amministrazione della Provincia ed in particolare nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sul proprio operato e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;

- b) proporre al Consiglio l'approvazione e le modifiche di regolamenti di competenza dello stesso;
 - c) esprimere parere in ordine alla nomina da parte del Presidente della Provincia del Direttore Generale;
 - d) compiere gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Presidente della Provincia, del Segretario, del Direttore Generale o dei Dirigenti;
 - e) deliberare l'utilizzo del fondo di riserva nei casi previsti dall'art. 166, comma 2, D. Lgs. 267/2000. Di tale utilizzo deve essere data comunicazione al Consiglio nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità;
 - f) in caso d'urgenza, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, compresi anche gli storni di fondi da capitoli diversi. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate;
 - g) compiere gli atti che comportino apprezzamenti discrezionali riferiti all'indirizzo programmatico dell'amministrazione e alla sua più concreta determinazione, ma non alla mera attuazione di tali indirizzi;
 - h) sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, definire il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
 - i) deliberare gli indirizzi per l'effettuazione delle forniture di beni e servizi;
 - l) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - m) adottare i necessari provvedimenti in materia di liti attive e passive;
 - n) approvare il piano di riparto di contributi e altre provvidenze, disporre la partecipazione della Provincia ad iniziative culturali, sportive, ecc., concedere contributi;
 - o) individuare, in via residuale, i soggetti cui affidare incarichi professionali o collaborazioni coordinate e continuative;
 - p) approvare i progetti preliminari e definitivi di opere pubbliche
 - q) compiere tutti gli altri atti di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo, non riservati al Consiglio;
2. Le deliberazioni di competenza della Giunta che, secondo criteri da determinarsi in sede regolamentare rivestono rilevante interesse, sono trasmesse alla Commissione consiliare competente per materia;

Art. 31
Assessori provinciali

1. La posizione giuridica degli Assessori è regolata dalla legge.

2. Per gli affari loro assegnati dal Presidente della Provincia gli Assessori, coerentemente agli indirizzi e programmi adottati dal Consiglio, svolgono attività propositive e di impulso nei confronti della Giunta stessa. Gli Assessori svolgono inoltre una funzione di raccordo tra il Presidente della Provincia e i Dirigenti e, nell'ambito delle determinazioni del Presidente stesso, definiscono compiutamente obiettivi e priorità dell'azione amministrativa per le strutture operanti negli affari di rispettiva competenza.
3. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, con facoltà di intervenire sugli argomenti di propria competenza oggetto di discussione, di rispondere alle interrogazioni anche a risposta immediata, di illustrare proposte attinenti ai compiti loro affidati, con facoltà di replica e di manifestare la propria posizione.

Art. 32

Sostituzione degli Assessori

1. I singoli Assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca o per altra causa prevista dalla normativa vigente.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Presidente che procede alla relativa sostituzione dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile e comunque non oltre trenta giorni dal verificarsi dell'evento.
3. Il Presidente della Provincia può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio nei termini indicati nel comma precedente.

Art. 33

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Presidente della Provincia e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 34

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o in assenza di entrambi dall'Assessore più anziano di età, che stabilisce gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, senza formalità.
3. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente la Giunta è presieduta dall'Assessore più anziano di età.

4. Il Presidente dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo della stessa.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della seduta.
6. Le sedute della Giunta sono segrete fatta salva la possibilità, in occasione di particolari circostanze, di dichiararle pubbliche.
7. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
8. Il Segretario Generale della Provincia o suo sostituto è responsabile della redazione del verbale dell'adunanza che sottoscrive unitamente al Presidente.
9. Delle assenze ingiustificate degli Assessori alle sedute di Giunta verrà data trimestralmente pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio.

Art. 35

Publicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi salvo diverse disposizioni di legge.
2. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'art. 9 del presente Statuto

SEZIONE II

IL PRESIDENTE

Art. 36

Presidente

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni di legge.
2. Il Presidente della Provincia presta davanti al Consiglio provinciale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il Presidente rappresenta l'Ente, è membro del consiglio provinciale e convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
4. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

Competenze del Presidente

1. Il Presidente:

- a) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa della Provincia;
- b) nomina i componenti della Giunta e tra questi un Vice Presidente dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;
- c) nomina e designa i rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società sulla base delle direttive stabilite dal Consiglio provinciale. Può altresì revocare gli stessi per gravi violazioni di legge o accertate inefficienze o per mancata rappresentatività. Di tali revoche dovrà essere informato il Consiglio provinciale;
- d) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare verificando la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite;
- e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi attribuendo e definendo gli incarichi dirigenziali, nonché gli incarichi di direzione di aree funzionali secondo le modalità stabilite dalla legge e dal presente Statuto;
- f) sottoscrive accordi di qualunque genere con altri Enti Pubblici o Privati ad esclusione degli atti di mera gestione.
- g) previa deliberazione della Giunta e in attuazione della medesima, promuove e resiste alle liti ed ha potere di conciliare e transigere;
- h) previa deliberazione della Giunta nomina e revoca il direttore generale;
- i) ha facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori, al Segretario provinciale, al Direttore Generale o ai Dirigenti, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o lo Statuto non abbia già loro attribuito;
- l) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- m) sentita la Giunta provinciale o il Consiglio provinciale a seconda delle rispettive competenze, in accoglimento di osservazioni e proposte presentate dagli interessati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo;
- n) convoca i comizi per i referendum di cui al successivo articolo 45;
- o) adotta ordinanze ordinarie e decreti;
- p) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società partecipate dalla Provincia, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

- q) impartisce direttive al Segretario provinciale, al Direttore Generale ed ai Dirigenti, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - r) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che la legge o il presente Statuto non attribuiscono ai Dirigenti, al Segretario o al Direttore Generale;
 - s) promuove indagini e verifiche circa la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
 - t) compie gli atti conservativi dei diritti della Provincia;
 - u) può disporre anche per iniziativa diretta l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende Speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni, partecipate dall'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio provinciale;
 - v) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
 - z) propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede, fatto salvo quanto stabilito all'art. 34, commi 2 e 3;
- a1) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
2. Entro 60 giorni dalla data del suo giuramento il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. A tal fine i consiglieri informati almeno 20 giorni prima hanno facoltà di presentare per iscritto, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'esame delle linee programmatiche in questione, proposte e indicazioni per la definizione delle stesse. Il Presidente della Provincia, contestualmente alla verifica degli equilibri di bilancio, nonché almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, relaziona al Consiglio sull'attuazione delle predette linee programmatiche.

Art. 38

Delegazioni del Presidente

- 1. Il Presidente ha facoltà di assegnare con suo provvedimento ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.
- 2. Nel rilascio delle deleghe il Presidente uniforma i suoi provvedimenti al principio della separazione tra poteri di indirizzo e di controllo e gestione amministrativa.
- 3. Il Presidente può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
- 4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
- 5. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Presidente.
- 6. Il Presidente può altresì affidare a singoli Consiglieri incarichi specifici in particolari materie. In tal caso ai medesimi spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dei compiti istituzionali loro attribuiti.

SEZIONE III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 39

Partecipazione dei cittadini e istituzione Consulta

1. La Provincia riconosce la partecipazione dei cittadini alle scelte ed alla verifica dell'attività dei poteri pubblici quale elemento qualificante dello sviluppo democratico secondo le modalità stabilite nel presente Statuto e nell'apposito Regolamento. Essa sostiene e valorizza libere forme associative, riconoscendone l'utilità sociale, e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione. In particolare sostiene le libere forme associative che perseguono finalità ambientali, turistiche, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, quali strumenti di formazione dei cittadini.
2. La Provincia definisce le modalità di consultazione con le associazioni.
3. Essa, per le finalità di cui al comma precedente, può mettere a disposizione delle associazioni aventi sede nel territorio provinciale, le strutture ed il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni. Un Regolamento specifico stabilirà le modalità di fruizione delle strutture e del personale.
4. La Provincia promuove l'istituzione di consulte, tra le quali quella femminile. Le funzioni e la composizione delle stesse verranno definite in appositi regolamenti.

Art. 40

Consultazioni

1. Il Consiglio provinciale, di propria iniziativa, delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su problematiche di loro interesse. Il Regolamento del Consiglio provinciale definirà le modalità di consultazione delle Associazioni incluse nell'apposito elenco, in ordine al bilancio, alla programmazione e alla pianificazione territoriale.
2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio provinciale che ne fa esplicita menzione nelle relative deliberazioni.
3. I costi delle consultazioni sono a carico della Provincia.

Art. 41

Forme di partecipazione

1. Gli istituti di partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente Provincia si suddividono in:
 - partecipazione dei cittadini alla formazione dell'indirizzo politico-amministrativo;
 - partecipazione dei cittadini alla attività amministrativa.

PARTE I

PARTECIPAZIONE ALL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 42 Procedimento

1. Ciascun abitante del territorio provinciale, attraverso gli istituti previsti dal presente Statuto, può contribuire ai procedimenti di formazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Provincia.
2. La Provincia per meglio realizzare i propri fini istituzionali, favorisce e promuove anche l'emersione e la tutela di interessi individuali e di interessi diffusi che abbiano rilevanza sociale.

Art. 43 Strumenti

La Comunità provinciale partecipa ai procedimenti di formazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Provincia, nei modi previsti dal presente Statuto.

Art. 44 Petizione

1. I cittadini elettori della Provincia di Imperia in numero non inferiore a mille possono indirizzare al Presidente della Provincia petizioni inerenti ad interessi generali riguardanti un qualsiasi oggetto tra quelli di competenza della Provincia. Le firme devono essere autenticate secondo le modalità previste per la presentazione della richiesta di referendum così come disciplinate nell'apposito regolamento provinciale.
2. Il Presidente, entro 45 giorni dalla ricezione della petizione, comunica al primo firmatario della petizione, le determinazioni adottate.
3. La Giunta provinciale riferisce periodicamente al Consiglio intorno alle petizioni ricevute ed alle determinazioni adottate.
4. La petizione può riguardare altresì oggetti estranei alle competenze della Provincia quando attengono ad interessi sovracomunali di carattere primario per la loro rappresentazione presso i competenti organi dello Stato, della Regione o della Comunità Economica Europea.

Art. 45 Referendum consultivo

1. Il Consiglio provinciale può proporre l'effettuazione di un referendum consultivo in relazione a temi e su oggetti fondamentali per l'equilibrio e lo sviluppo della collettività provinciale con particolare riguardo alle radicali trasformazioni produttive, alla localizzazione di infrastrutture e alla esecuzione di rilevanti progetti.
2. Sono ammessi, altresì, referendum consultivi quando lo richiedano tremila cinquecento

elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia.
4. Il Consiglio provinciale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Provincia, può dichiarare superato il referendum in presenza di sostanziali modifiche sulla materia oggetto della proposta referendaria.

Art. 46

Effetti del referendum consultivo

1. Il referendum è dichiarato valido qualora allo stesso partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto ed è accolto nel caso in cui la proposta ottenga la maggioranza dei voti validi.
2. Il Presidente è tenuto a sottoporre al vaglio del Consiglio provinciale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 47

Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito Regolamento.
2. Non è ammesso il referendum per provvedimenti tariffari e per atti riguardanti tassazioni e imposizioni tributarie.

Art. 48

Azione popolare

1. Ciascun elettore della provincia può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano alla Provincia.
2. La Giunta provinciale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione della Provincia nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che la Provincia costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

PARTE II

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 49

Partecipazione dei cittadini alla attività amministrativa

1. La Provincia riconosce il diritto di ciascun residente nel territorio provinciale, singolarmente e attraverso gli organismi associativi nei quali è inserito, a partecipare nei modi consentiti dalla legge e dal presente Statuto, all'esercizio della concreta attività

amministrativa.

2. Parimenti, la Provincia garantisce la più ampia informazione e documentazione della propria attività.

Art. 50 Strumenti

1. La Comunità provinciale può contribuire con proposte e istanze allo esercizio della concreta attività amministrativa della Provincia.
2. Il Regolamento provinciale degli istituti di partecipazione stabilisce le modalità per l'inoltro delle proposte e delle istanze nonché per il recapito delle determinazioni assunte dalla Provincia. Il Regolamento stesso stabilisce, altresì, per ogni atto di competenza della Provincia, le modalità di attribuzione dei relativi adempimenti istruttori e dell'adozione del provvedimento finale alle unità organizzative responsabili per materia. Il Regolamento è tenuto affisso all'Albo Pretorio in libera visione da parte di ogni cittadino.

Art. 51 Proposte e istanze

1. Se la Provincia ha facoltà di intervenire su una specifica questione, il singolo cittadino titolare con altri di un interesse collettivo, ovvero una formazione sociale che esprima quello stesso interesse, ha il diritto di proporre alla Provincia di determinarsi sulla questione.
2. Le istanze e le proposte saranno prese in esame dal responsabile del servizio o dell'ufficio competente che, con adeguata istruttoria, valuterà le condizioni, i requisiti di legittimazione e i presupposti di fatto, logico-giuridici, rilevanti ai fini dell'emanazione eventuale del provvedimento, sulla base di accertamento d'ufficio dei fatti oggetto dell'istanza e della loro attendibilità. Al termine di tali operazioni istruttorie l'ufficio comunicherà all'interessato le determinazioni emergenti circa l'ammissibilità o meno dell'istanza o della proposta. Nel solo caso di positività di tale esame preliminare, conseguiranno le successive fasi del procedimento amministrativo.
3. Le proposte o le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini elettori della provincia e, accanto alla sottoscrizione dovrà essere indicato, a cura di ciascun sottoscrittore, il numero di iscrizione nelle liste elettorali del Comune della provincia.
4. L'autenticazione delle firme dei sottoscrittori dell'istanza o proposta avviene a norma delle disposizioni disciplinanti il referendum abrogativo di cui alla legge 25.5.1970, n. 352, e successive modificazioni e/o integrazioni.
5. In caso di reiezione dell'istanza è fatto obbligo all'Ente di comunicare al primo firmatario le motivazioni del rigetto.

Art. 52 Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa previsione di legge, di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente della Provincia, con le modalità previste

dall'apposito Regolamento.

Art. 53

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito Regolamento è assicurato ai cittadini della provincia, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi e nel rispetto della legge sul bollo.
2. Il Regolamento inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
 - d) assicura agli Enti, alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

Art. 54

Commissione cittadini extracomunitari

E' facoltà della Provincia di istituire una Commissione consultiva composta da rappresentanti dei cittadini extracomunitari residenti in provincia di Imperia con le modalità previste in apposito Regolamento.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 55
Istituzione

1. E' istituito nella Provincia l'ufficio del difensore civico che svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Provinciale, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa della Provincia e di Aziende Speciali e Istituzioni da essa dipendenti.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi della Provincia ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. Il Consiglio Provinciale potrà eleggere il difensore civico con le modalità di cui ai successivi artt. 56 e 57, oppure stipulare apposita convenzione con la Regione o con altro ente pubblico per l'utilizzazione dell'attività di unico difensore civico. Nel primo caso del difensore civico potranno avvalersene i Comuni della Provincia interessati, tramite apposita convenzione.

Art. 56
Elezione del difensore civico

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio provinciale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum si effettua una seconda votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Le Associazioni iscritte nell'apposito Albo possono segnalare al Consiglio provinciale i nominativi dei candidati alla carica di difensore civico.
3. La votazione avviene per schede segrete.
4. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere provinciale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
5. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.
6. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.
7. Il difensore civico fa parte di diritto della Commissione d'appello per i referendum.

Art. 57

Durata in carica e revoca del difensore civico

1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio provinciale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta consecutiva con le stesse modalità della prima elezione.
2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3. Il difensore civico può essere revocato con deliberazione del Consiglio provinciale da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Provincia, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 58

Funzioni

1. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
2. Il difensore civico può fare anche di propria iniziativa segnalazioni degli abusi, delle disfunzioni, delle carenze e dei ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Il difensore civico esercita il controllo di legittimità delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, quando un quarto dei consiglieri provinciali ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
 - a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) assunzioni del personale, dotazioni organiche e relative variazioni.
4. Gli amministratori provinciali ed i pubblici dipendenti, per questioni inerenti il proprio rapporto di impiego, non possono proporre istanze al difensore civico.
5. Il difensore civico svolge le indagini necessarie ed esprime le proprie valutazioni in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nonché in base ai criteri che debbono informare la buona amministrazione.
6. Il difensore civico non può intervenire:
 - su atti dell'Amministrazione di contenuto meramente politico;
 - su atti di diritto privato, compiuti cioè dall'Ente come persona giuridica privata;
 - su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già pervenuti ricorsi davanti a organi di giustizia amministrativa civile o tributaria.
7. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento nell'ipotesi in cui si siano attivati ricorsi amministrativi o giurisdizionali.
8. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente comunicazione, il difensore civico può inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al Consiglio Provinciale e, su invito del Presidente del Consiglio, relazionare verbalmente al Consiglio stesso.

9. Il Presidente della Provincia assume ogni opportuna iniziativa volta al riconoscimento della funzione e dei poteri del difensore civico anche da parte e nei confronti degli uffici e servizi di altre pubbliche amministrazioni e di enti, strutture ed aziende pubbliche operanti nel territorio provinciale e promuove l'attivazione di forme di coordinamento con l'ufficio del difensore civico della Regione Liguria e con analoghi Istituti previsti da altre pubbliche amministrazioni.

Art. 59 Modalità di intervento

1. Ai fini dell'efficace esercizio della funzione e assolvimento dei compiti attribuitigli, il difensore civico ha diritto di ricevere ed ottenere tutte le informazioni necessarie o utili sull'attività dell'Amministrazione Provinciale. Egli, pertanto, previa informazione al Presidente, ha facoltà nell'esercizio delle sue funzioni di chiedere dati, notizie, documenti, nel rispetto della vigente normativa.
2. Il difensore civico, in relazione ai compiti ed ai poteri ad esso affidati dallo Statuto e dal presente regolamento, opera:
 - rassegnando verbalmente o per iscritto il proprio parere per le eventuali azioni promosse ai richiedenti sulla base delle notizie e degli accertamenti espletati;
 - segnalando al responsabile del procedimento e agli organi sopra ordinati le disfunzioni riscontrate;
 - sollecitando gli organi competenti a provvedere in merito entro i termini stabiliti.

Art. 60 Svolgimento dell'attività

1. L'Amministrazione Provinciale, al fine di garantire l'indipendenza del difensore civico, istituisce un protocollo riservato per le richieste inoltrate al difensore stesso.
2. Ricevuta la richiesta di intervento il difensore civico può:
 - archiviare le richieste per manifestata infondatezza debitamente motivata;
 - chiedere al responsabile dell'ufficio notizie in merito alla pratica cui la richiesta si riferisce. L'ufficio dovrà rispondere nei successivi otto giorni.In occasione dell'esame delle pratiche il difensore civico concorda con il funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio le modalità per la regolare definizione della pratica, tenuto conto delle esigenze complessive dell'ufficio o del servizio stesso. Di ciò viene data immediatamente notizia a cura del difensore civico al cittadino interessato e all'Amministrazione.
3. Se il conseguente provvedimento adottato non recepisce le segnalazioni del difensore civico, nello stesso devono essere specificate le relative motivazioni.
4. Trascorso il termine stabilito per il completamento della pratica il difensore civico segnala al responsabile del procedimento e all'Amministrazione le irregolarità e i vizi di procedura relativi, invitandoli a provvedere entro termini prestabiliti ai necessari adeguamenti e, in casi di ulteriore ritardo, è tenuto a portare a conoscenza dell'Amministrazione le disfunzioni, gli abusi, le carenze e i ritardi riscontrati, denunciando le eventuali responsabilità.

Art. 61

Relazione al Consiglio provinciale

1. Il difensore civico invia al Consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio provinciale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art. 62

Trattamento economico

1. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli Assessori provinciali.

TITOLO III

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 63

Svolgimento dell'azione amministrativa

1. La Provincia informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
2. I responsabili dei servizi provvedono sulle istanze per l'accesso ai documenti nei termini e con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento.
3. La Provincia, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con Comuni e con altre Province.

Art. 64

Partecipazione ad enti e società

1. La Provincia può partecipare ad enti e associazioni anche di diritto privato, società di capitali, ove giustificato dalle proprie finalità istituzionali.
2. Il Presidente della Provincia, gli assessori e i consiglieri provinciali possono assumere incarichi di presidenza e la rappresentanza legale di società a cui la Provincia partecipa.
3. Il Presidente, gli assessori e i consiglieri provinciali possono far parte, in qualità di membri, degli organi di amministrazione dei soggetti di cui al primo comma.
4. I rappresentanti della Provincia negli organismi cui la stessa partecipa devono relazionare al Consiglio circa l'attività svolta, annualmente, entro un mese dall'approvazione del bilancio e qualora richiesto dal Presidente della Provincia o dal Presidente del Consiglio.

CAPO I

SERVIZI

Art. 65

Servizi pubblici provinciali

1. La Provincia può attivare e gestire quei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva alla Provincia sono stabiliti dalla legge.

Art. 66

Gestione dei servizi pubblici

1. La Provincia può gestire i servizi pubblici locali con le forme e le modalità stabilite al Titolo V del D.Lgs. 267/2000.

Art. 67

Aziende Speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio Provinciale può deliberare la costituzione di Aziende Speciali, enti strumentali dotati di personalità giuridica e di autonomia gestionale e di Istituzioni, organismi dotati di sola autonomia gestionale
2. Organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore al quale compete la responsabilità gestionale. Il presidente ed i componenti del consiglio d'amministrazione sono nominati dal Presidente della Provincia anche tra coloro che rivestono la carica di consigliere o assessore dell'Amministrazione Provinciale. Il Direttore è nominato: nell'azienda speciale, secondo le modalità previste dallo statuto della stessa, nell'istituzione secondo le modalità previste da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale.
3. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle Istituzioni sono disciplinati dal Regolamento di cui al comma precedente.
4. Spetta alla Provincia conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, esercitare la vigilanza, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 68 Convenzioni

1. La Provincia può stipulare apposite convenzioni con lo Stato, la Regione e altri enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con organismi, enti pubblici e privati e associazioni.
2. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
3. Le convenzioni di cui al primo comma devono riferirsi a funzioni e servizi di interesse intercomunale, provinciale sovraprovinciale, le cui modalità di gestione saranno oggetto di stipulazioni pattizie da prevedersi di volta in volta. Negli atti deliberativi con i quali si stabilisce di avvalersi di questo istituto si dovrà obbligatoriamente dare atto delle ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso al convenzionamento e, nello schema di convenzione, dovranno essere delineate con chiarezza le modalità della gestione e di controllo.
4. La Provincia promuove e stipula altresì convenzioni, oltre che con lo Stato e la Regione, con Enti pubblici e/o Istituzioni private operanti all'estero, al fine di risolvere specifici problemi interessanti le rispettive comunità.
5. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie nonché le conseguenze connesse con il mancato adempimento degli obblighi contrattuali. Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme vigenti del Codice Civile.

Art. 69 Consorzi

1. La Provincia a norma dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 può partecipare alla costituzione di Consorzi con Comuni ed altre Province per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni.
2. Detti Consorzi sono facoltativi. E' prevista altresì la costituzione di Consorzi obbligatori, riservata alla legge statale, in presenza di un rilevante interesse pubblico per l'esercizio di determinate funzioni e servizi.
3. A questo fine il Consiglio provinciale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
4. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione alla Provincia degli atti fondamentali del Consorzio stesso.
5. Il Presidente della Provincia o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.
6. Al Consorzio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le Aziende Speciali.
7. Il Consorzio ha personalità giuridica ed i suoi organi sono: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore al quale compete la responsabilità

gestionale.

8. Il Consorzio diviene giuridicamente esistente ed operante nel momento in cui, dopo che abbiano acquisito esecutività tutte le deliberazioni di approvazione della convenzione e dello Statuto del Consorzio, la convenzione medesima venga sottoscritta da tutti i rappresentanti degli Enti Locali partecipanti.

Art. 70

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento previsti nei documenti di programmazione dell'Ente che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Provincia e di altri soggetti pubblici, il Presidente della Provincia, in relazione alla competenza primaria o prevalente della Provincia sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Il Consiglio provinciale stabilirà e verificherà successivamente le linee a cui il Presidente uniformerà il suo comportamento.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma il Presidente della Provincia convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Provincia e delle altre Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Provincia ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, una volta stipulato, è vincolante nei suoi contenuti per tutte le Amministrazioni partecipanti.

TITOLO IV

UFFICIE PERSONALE

Art. 71

Organizzazione degli uffici e del personale

La Provincia disciplina con appositi Regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 72 Struttura burocratica

1. La struttura burocratica della Provincia è articolata in aree, settori, servizi ed uffici.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 73 Disciplina dello status del personale

1. Tutto il personale è assunto mediante concorso o altre diverse procedure previste dalla legge e dai contratti.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge e dalle norme contenute nei contratti collettivi nazionali e decentrati.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. Ciascun servizio o ufficio esegue l'istruttoria ed ogni altro adempimento inerente i procedimenti, o le fasi di procedimenti complessi, relativi alle rispettive attribuzioni funzionali.
5. L'apposito regolamento determina le modalità per l'individuazione dei responsabili dei vari procedimenti.

Art. 74 Dirigenza

1. E' riconosciuta nella Provincia la Dirigenza alla quale si accede con le procedure previste dalla legge e dai contratti di lavoro.
2. Ai Dirigenti sono attribuiti poteri decisionali con connesse responsabilità ed ampia autonomia, nei limiti delle direttive di carattere generale emanate dagli organi politico-istituzionali.
3. Spetta ai Dirigenti, ferma restando la competenza degli organi di governo in ordine alla scelta delle linee di indirizzo politico, alla fissazione degli obiettivi da conseguire e all'indicazione delle priorità, scegliere ed organizzare i relativi modi e mezzi di attuazione mediante la razionale utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
4. L'accertamento dell'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa è demandato agli organismi di cui al successivo art.

Art. 75 Compiti dei Dirigenti

1. Compete ai Dirigenti:

- a) collaborare con gli organi di direzione politica su richiesta degli stessi, alla determinazione e selezione degli obiettivi dell'Amministrazione, nonché alla stesura dei relativi programmi annuali e pluriennali e alla definizione dei tempi di attuazione anche formulando proprie proposte da richiamarsi nei conseguenti provvedimenti amministrativi.
- b) fornire all'Ufficio di Ragioneria - sulla base dei programmi annuali e pluriennali come sopra definiti e secondo i tempi e le modalità previste dal Regolamento di Contabilità – le proposte di stanziamenti per la formazione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale e nel corso dell'esercizio di eventuali necessarie variazioni.
- c) dirigere i servizi cui sono preposti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali assumendone la responsabilità dei risultati della gestione economico-finanziaria, tecnica e amministrativa.
- d) controllare nel corso dell'esercizio gli interventi nei momenti intermedi e finali delle relative procedure, per verificare il grado di efficienza e adottare, ove necessario, i correttivi richiesti.
- e) esaminare i vari problemi riguardanti le materie di competenza, previa sistematica informazione e conoscenza nell'ambito di riferimento, ed elaborazione di relazione e proposte di piani di intervento annuali e pluriennali, curando la concordanza dell'azione dirigenziale con gli obiettivi, i piani e programmi fatti propri dagli organi di governo.
- f) organizzare le risorse umane a loro disposizione provvedendo in particolare:
 - all'articolazione dell'orario di servizio;
 - alla periodica verifica dei carichi di lavoro e della produttività degli uffici;
 - all'individuazione, in base alla legge 2.8.1990, n° 241 e s.m.i., dei responsabili dei procedimenti amministrativi e alla verifica dei relativi adempimenti;
 - all'adozione degli atti di gestione del personale in materia di ferie, permessi brevi, autorizzazioni al lavoro straordinario, missioni, nel rispetto di quanto previsto dai contratti di lavoro e dai regolamenti;
 - alla valorizzazione della professionalità del personale di pertinenza, favorendo processi di formazione e aggiornamento, nonché sistemi premianti, previo coinvolgimento del personale medesimo in sede di verifica dei risultati, parziali e finali, degli interventi.
- g) adottare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- h) formulare pareri di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni sottoposte agli organi collegiali ove richiesti dalla legge, nonché adottare tutti gli altri atti ad essi attribuiti da norme di legge e di regolamento.
- i) rappresentare la Provincia, in relazione alla propria competenza, esclusiva o prevalente, nell'ambito delle conferenze di servizi, convocate a norma di legge.
Nel caso delle conferenze di servizi di cui alla legge 241/90 come modificata dalla legge 340/2000, alle stesse parteciperà il dirigente o suo delegato del settore interessato.

Qualora siano interessati più settori parteciperà il rappresentante del settore con competenza prevalente. Ove non sia possibile verificare la prevalenza di un settore, l'individuazione del rappresentante della Provincia verrà effettuata di comune accordo fra i dirigenti interessati.

In mancanza di accordo deciderà il Direttore Generale o, in mancanza, il Segretario Generale.

In tali casi il rappresentante della Provincia potrà convocare preliminarmente una conferenza di servizi interna, convocando i responsabili degli uffici interessati.

2. I Dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati in conformità con la vigente normativa.
3. Spettano ai Dirigenti la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso per la copertura dei posti vacanti in organico, la responsabilità sulle procedure di appalto e concorso, la stipulazione dei contratti e tutte le altre competenze loro attribuite dal regolamento sull'assetto dirigenziale.

Art. 76

Incarichi di dirigenza

L'attribuzione degli incarichi di dirigenza è disciplinata dal regolamento sull'assetto dirigenziale nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 77

Collaborazioni esterne

1. La copertura dei posti di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e previa deliberazione motivata della Giunta Provinciale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il Presidente della Provincia dovrà comunicare al Consiglio il curriculum degli assegnatari degli incarichi.

Art. 78

Nucleo di valutazione

I Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. A tale scopo la Giunta Provinciale istituisce servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione

Art. 79

Composizione Commissione concorsi

1. Le Commissioni di concorso per l'assunzione di personale sia in ruolo sia a tempo determinato, sono composte da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso dei requisiti di legge. Almeno un componente dovrà essere esperto in diritto amministrativo.

2. Il Presidente dovrà essere scelto tra gli appartenenti alla dirigenza. I membri dovranno appartenere in ogni caso ad un livello funzionale pari o superiore a quello dei posti messi a concorso.
3. I componenti la Commissione di concorso potranno essere scelti sia tra i dipendenti della Provincia, sia tra soggetti estranei alla stessa purché in possesso dei requisiti richiesti.
4. Un dipendente provinciale, scelto secondo le modalità stabilite dal Regolamento dei concorsi, svolgerà le funzioni di Segretario della Commissione.
5. Non possono far parte della Commissione giudicatrice membri che siano tra loro parenti o affini sino al quarto grado e parimenti lo siano con qualcuno dei concorrenti. Non possono inoltre far parte delle Commissioni giudicatrici i componenti degli organi di governo della Provincia, compresi i Consiglieri provinciali, coloro che ricoprono cariche politiche, né rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

CAPO III

RESPONSABILITÀ' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 80

Norme applicabili

La responsabilità dei dipendenti, le sanzioni disciplinari e il relativo procedimento sono disciplinate dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dai regolamenti.

CAPO IV

SEGRETARIO PROVINCIALE

Art. 81

Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico, la nomina e la revoca del Segretario provinciale sono stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 82

Funzioni del Segretario

1. Il Segretario Provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Svolge inoltre funzioni di controllo giuridico-amministrativo attribuite dal Presidente della Provincia in conformità al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché ogni altra funzione conferitagli dal Presidente medesimo.
2. In particolare il Segretario Generale:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, ove non sia nominato il Direttore Generale;

- b) cura la pubblicazione degli atti degli organi deliberanti ed i successivi adempimenti intesi al conseguimento della relativa esecutività
- c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- d) adotta gli atti di competenza del Presidente nei casi in cui da questi gli sia conferita espressa e specifica delega;
- e) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- f) sovrintende a che gli uffici competenti curino la trasmissione, ove dovuta, degli atti deliberativi al Difensore Civico e al Prefetto nonché la trasmissione ai Capigruppo consiliari degli elenchi delle deliberazioni della Giunta provinciale ed attesta, su dichiarazione del Messo provinciale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.
- g) svolge ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente della Provincia o dalla Giunta Provinciale

Art. 83 Vice Segretario

1. La Provincia ha un vice Segretario Vicario per coadiuvare e/o sostituire il Segretario nei casi di vacanza, assenza od impedimento, scelto tra i dirigenti dell'Ente in possesso dei titoli di studio occorrenti per l'iscrizione all'albo dei segretari.
2. La Provincia può avere inoltre un ulteriore Vice Segretario al quale competono le funzioni vicarie o ausiliarie del Segretario nel caso di assenza od impedimento del Vice Segretario Vicario, avente i requisiti di cui al comma 1.
3. La nomina e la revoca dei vice segretari spetta al Presidente della Provincia.

TITOLO V

RESPONSABILITA'

Art. 84 Impegni contabili

1. L'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussista il provvedimento autorizzativo nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto, nonché l'impegno contabile registrato dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria sul competente intervento capitolo del bilancio di previsione da comunicare ai terzi interessati e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del T.U. 267/2000.
2. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma precedente, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e

per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il dipendente che abbiano consentito la fornitura.

3. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni.

Art. 85

Responsabilità verso la Provincia

1. Gli amministratori ed i dipendenti provinciali sono tenuti a risarcire alla Provincia i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Presidente, il Segretario provinciale, il Direttore Generale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità a' sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario provinciale o al Direttore Generale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Presidente.
5. Coloro che ordinano spese non autorizzate in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure ne contraggono l'impegno o danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.
6. Nello stesso modo rispondono gli amministratori che, avendo adottate ed eseguite deliberazioni da essi dichiarate di urgenza immediatamente esecutive, non ne abbiano poi ottenuta la ratifica o l'approvazione nei modi di legge.
7. Gli amministratori incorrono, altresì, nella responsabilità di cui ai commi precedenti quando abbiano deliberato lo stanziamento di entrate dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio in difformità alle proposte e valutazioni dei dirigenti responsabili degli uffici competenti.
8. Incorrono nelle responsabilità di cui all'articolo precedente coloro che ordinano spese finanziate con mutui prima che gli organi competenti degli istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione, ovvero spese fronteggiate con avanzi di amministrazione prima che i medesimi siano realizzati.
9. Il Responsabile del Settore Finanziario è soggetto a provvedimenti disciplinari quando nella formazione del bilancio commetta errori di calcolo che non siano ritenuti scusabili.
10. Gli amministratori che intraprendono o sostengono una lite quando la relativa deliberazione non sia stata approvata dagli organi competenti sono responsabili in proprio ed in solido delle spese e dei danni.
11. Gli amministratori e gli impiegati della Provincia sono responsabili delle carte e documenti loro affidati.
12. Il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi

13. Si applicano nella fattispecie gli articoli dal 18 al 30 del T.U. 10.1.1957, n. 3, ed eventuali successive modificazioni

Art. 86

Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti provinciali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove la Provincia abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave, restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali della Provincia, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato alla votazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.
6. La Provincia garantisce ai dipendenti la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, nonché l'assistenza legale per il personale dirigente e/o responsabile dei servizi. La copertura è estesa altresì ai danni provocati all'Ente di appartenenza nello svolgimento dei compiti loro affidati.

Art. 87

Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro della Provincia o sia incaricato della gestione dei beni provinciali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro della Provincia deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 88

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza della Provincia è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica la Provincia è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. La Provincia è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 89

Attività finanziaria della Provincia

1. La finanza delle Provincia è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici provinciali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge la Provincia istituisce ed adegua, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, che devono essere finalizzate a progetti e servizi specifici.

Art. 90

Amministrazione dei beni provinciali

1. La Provincia ha un proprio demanio e patrimonio. Essa ne cura l'inventario che deve essere costantemente aggiornato e comunque integralmente verificato ogni dieci anni.
2. La Giunta provinciale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni.

Art. 91

Contabilità provinciale: bilancio e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento contabile della Provincia è riservato alla legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria della Provincia si svolge in base al bilancio annuale di previsione, al Bilancio Pluriennale ed alla Relazione Previsionale e Programmatica, deliberati dal Consiglio Provinciale nonché al PEG deliberato dalla Giunta Provinciale, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa e le riduzioni di entrata derivanti da deliberazioni di Giunta o di Consiglio non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 92

Contabilità provinciale: conto consuntivo

1. I risultati gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria integrata con elementi di contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio provinciale entro il termine previsto dalla legge. La Giunta provinciale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa in cui esprime le valutazioni dell'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi preventivati. Allo stesso sono allegate la relazione dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239, comma 1 lett. d) T.U. 267/2000 e l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

Art. 93

Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, la Provincia, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa che dovrà contenere le indicazioni previste dall'art. 192, del D.Lgs. 267/2000.
3. Qualsiasi attività contrattuale dell'Ente deve essere improntata alla massima trasparenza e, ove possibile, pubblicità in particolare per quanto attiene criteri e modalità di espletamento delle relative procedure.

Art. 94

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio provinciale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità alla vigente normativa di legge. Il gruppo di minoranza maggiormente rappresentato in Consiglio indica il proprio rappresentante, che sarà votato secondo le modalità di cui in precedenza, purché in possesso dei requisiti di cui all'art 234 del D. Lgs. 267/2000.
2. Per quanto riguarda la durata dell'incarico di Revisore, le cause di cessazione, i limiti all'affidamento di incarichi, la responsabilità e il compenso dei Revisori, il funzionamento e le funzioni dell'organo di revisione, si fa rinvio al regolamento di contabilità.

Art. 95

Tesoreria

1. La Provincia ha un servizio di tesoreria che è disciplinato dalla legge e dal Regolamento di contabilità che disciplinano altresì i rapporti con il Tesoriere.

Art. 96

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono con la cadenza periodica e le modalità definite nel regolamento di contabilità, operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la regolarità della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.
2. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio provinciale adotta, nei modi e termini previsti dalla vigente normativa di legge e di regolamento, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

TITOLO VII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 97

Partecipazione alla programmazione

1. La Provincia partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione raccogliendo e coordinando le proposte avanzate dai Comuni.
2. La Provincia accerta la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni con le previsioni del piano territoriale di coordinamento secondo quanto disposto in materia dalla vigente normativa nazionale e regionale.
3. La Provincia organizza almeno una conferenza annuale sulle questioni indicate ai commi precedenti.

4. La Provincia partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale del proprio territorio con le modalità stabilite dalla vigente normativa.

Art. 98
Assistenza a Comuni ed Enti

La Provincia, compatibilmente con le necessità e le possibilità dei propri uffici, fornisce a Comuni od altri Enti assistenza tecnico-amministrativa per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 99
Revisione dello Statuto

1. La revisione totale o parziale dello Statuto è deliberata dal Consiglio provinciale con la procedura prevista dalla legge.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Art. 100
Compiti 1a Commissione

1. La 1a Commissione, nominata dal Consiglio provinciale, assolve altresì alle funzioni di proporre adeguamento, revisione, aggiornamento ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti.
2. La Commissione consiliare competente relaziona annualmente al Consiglio su eventuali modificazioni da apportare allo Statuto e ai Regolamenti.

Art. 101
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio provinciale per trenta giorni consecutivi.
2. Lo Statuto, munito della certificazione dell'avvenuta pubblicazione di cui al precedente comma, è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio della Provincia.

4. Il Segretario della Provincia appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
5. La medesima procedura si applicherà altresì in caso di modifiche allo Statuto.